IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E PARTECIPATION EXEMPTION

I PRINCIPI

- Quando si parla di immobilizzazioni finanziarie, plusvalenze, dividendi, allora le premesse, in tema di principi, riguardano:
 - L'ASPETTO OGGETTIVO, legato ai «BENI»
 - L'ASPETTO SOGGETTIVO, legato ai «SOGGETTI»
- I BENI RELATIVI ALL'IMPRESAE E IL LORO «VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO»
 - Qualificare un bene come «relativo all'impresa» significa che esso è soggetto al sistema delle regole che governano il reddito d'impresa in termini fiscali; quindi rilevanza di:
 - COSTI
 - RICAVI
 - PLUSVALENZE
 - RIMANENZE
 - BENE RELATIVO ALL'IMPRESA
 - SOCIETA': appartenenza, intesa come disponibilità sulla base di un titolo giuridico idoneo, vale a dire:
 - Proprietà
 - Diritto reale di godimento
 - NON invece i DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO (locazione, leasing)
 - IMPRENDITORE INDIVIDUALE: non si può adottare lo stesso criterio considerato che la stessa persona può essere proprietario anche di BENI PRSONALI
 - Allora si è adottato il criterio dell'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO (art. 65 TUIR)

I beni relativi all'impresa e il loro «valore fiscalmente riconosciuto»

- I beni relativi all'impresa sono classificati nello SP come:
 - ATTIVO CIRCOLANTE: sono definiti BENI-MERCE e la cessione genera RICAVI
 - I TITOLI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI (o altri enti commerciali) fanno parte dell'ATTIVO CIRCOLANTE, quando costituiscono un impiego transitorio di liquidità (per cui sono destinati ad essere ceduti)
 - In tali casi sono equiparati ai BENI MERCE e la loro cessione genera RICAVI (art. 85 tuir lettere c, d ed e)
 - IMMOBILIZZAZIONI: beni strumentali, inseriti in azienda in modo durevole e destinati ad esplicare le loro utilità in più periodi d'imposta
 - I TITOLI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' fanno parte delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE quando costituiscono un investimento durevole o quando si detengono per FINALITA' STRATEGICHE (assunzione di posizione di controllo, direzione o coordinamento)

L'iscrizione dei beni tra le immobilizzazioni o tra le disponibilità

- Come vedremo (es. PEX) e come avrete visto in altre occasioni la disciplina fiscale è diversa a seconda che il bene sia iscritto tra le IMMOBILIZZAZIONI o tra l'ATTIVO CIRCOLANTE.
- La collocazione dipende, per quanto detto, da una scelta gestionale e NON DALLA NATURA DEL BENE (lo stesso bene in contesti aziendali diversi può assumere destinazioni diverse)
- La scelta, tuttavia, dovrebbe fondarsi sui corretti principi contabili che dovrebbero applicarsi alla reale funzione del bene all'interno dell'azienda.
- Ma molto spesso la scelta è indotta esclusivamente da ragioni di convenienza fiscale o aziendale (ma in quest'ultimo caso, ragioni diverse da quelle proprie della giusta collocazione del bene: es. presentare il bilancio alle banche e far emergere un utile perché l'immobile è confluito tra le rimanenze)
 - Di qui le conseguenze in termini di:
 - ELUSIONE
 - ABUSO DEL DIRITTO
 - INQUINAMENTO DEL BILANCIO CIVILISTICO

Continua ... Il problema della SINDACABILITA' (o meno) della scelta

- Per lungo tempo si è affermata la tesi della INSINCADABILITA': le scelte degli organi di gestione non possono essere oggetto di sindacato da parte dell'A.F.
- Con il tempo le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza hanno affermato, invece, il principio per cui:
 - se la rappresentazione in bilancio <u>non è «fedele»</u>, non è «congrua» rispetto alla effettiva scelta aziendalistica
 - Se l'incongruità si traduce in un «danno per l'erario»
 - Non si vede quale norma impedisca all'A.F. di intervenire, esercitando l'ordinaria potestà di imposizione
- PROBLEMI:
- Fornire la prova della incongruenza tra la «scelta di gestione» (reale, effettiva) e la «rappresentazione della scelta» (fittizia)
- Ulteriore problema riguarda i riflessi civilistici di un simile accertamento tributario
 - In questo senso sembra concludersi che la ripresa fiscale incida soltanto sulla misurazione dell'imponibile e non sulla sistemazione contabile che può mutare solo ad iniziativa degli interessati (soci, amministratori o terzistockholders)

Continua ... La riforma del 2003 e l'introduzione della norma antielusiva

- La querelle, se non del tutto sopita, è stata attenuata per effetto della novella apportata all'art. 37 bis DPR 600/1973 dal D. Lgs. 344/2003 nel comma 3, lettera f, ove sono state aggiunte le parole «classificazioni di bilancio»
- Tra gli <u>atti potenzialmente elusivi</u> hanno, quindi, fatto il loro ingresso anche le CLASSIFICAZIONI DI BILANCIO aventi ad oggetto PARTECIPAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI di varia natura
- La novella è stata indotta dalla concomitante introduzione sempre con la riforma del 2003 del regime agevolativo PEX (<u>partecipation</u> <u>exemption</u>) che, come vedremo, annovera tra i suoi presupposti di applicazione l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione
- CONSEGUENZA: l'A.F. ha oggi uno strumento con cui riesce, <u>ai fini fiscali</u>
 <u>e solo ai fini fiscali</u>, a superare classificazioni contabili attuate con intenti esclusivamente elusivi
 - E così, ad es, includere, nel loro intero ammontare, nel reddito d'impresa le plusvalenze realizzate su partecipazioni sprovviste dei requisiti per godere del regime PEX, e ciò in ragione del comma 1 e comma 2 dell'art. 37 bis del DPR 600/1973

Continua ... La riforma del 2003 e l'introduzione della norma antielusiva

- La questione della «PROVA»
 - L'A.F. deve in ogni caso provare la FITTIZIETA', l'INTENTO ELUSIVO
 - Il CONTRIBUENTE, a difese, può provare l'EFFETTIVITA' dell'appostazione contabile; e lo può fare:
 - In via successiva, vale a dire in fase di ACCERAMENTO
 - In via preventiva, presentando istanza di INTERPELLO (c.d. «INTERPELLO ANTIELUSIVO») finalizzato ad ottenere un PARERE sul carattere elusivo di alcune operazioni
 - L'istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale
 - L'istanza deve contenere l'esposizione dettagliata del caso e la prova circa l'effettività dell'operazione (nel nostro caso della classificazione di bilancio)
 - All'istanza può seguire
 - RISPOSTA ESPRESSA
 - RISPOSTA TACITA (il c.d. «silenzio assenso) che si perfeziona dopo che siano trascorsi 120 gg dalla presentazione dell'istanza e diffida di ulteriori 60 gg.

I PRINCIPI alla base del regime tributario delle «partecipazioni» e «dividendi»

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

- LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DELLE FORMAZIONI SOCIALI
 - Per lungo tempo si è discusso sull'esistenza di una capacità contributiva
 - Si è finto per riconoscerla poiché sono comunque dotate, emerge dal legislatore primario, civilistico, di
 - CAPACITA' GIURIDICA
 - AUTONOMIA PATRIMONIALE

IL PROBLEMA DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

- Il riconoscimento della piena capacità contributiva e l'introduzione di un'imposta sulle società determinò inevitabilmente il problema della DOPPIA IMPOSIZIONE con riferimento, appunto, alle formazioni sociali caratterizzate dalla presenza del c.d. «LUCRO SOGGETTIVO» che, in quanto tali, NON SONO SOGGETTI TERMINALI DEL REDDITO CHE PRODUCONO
- LE ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
 - Il problema non si presenta, invece, riguardo le organizzazioni senza scopo di lucro che, al pari delle PERSONE FISICHE, ai fini tributari sono soggetti terminali del reddito che producono
 - Il fatto, poi, che tali formazioni non vengano in tutto o in parte tassate attiene a considerazioni discrezionali di politica fiscale

- LE ORGANIZZAZIONI CON SCOPO DI LUCRO
 - Per queste formazioni l'introduzione di un'imposta sulle società avrebbe determinato un fenomeno di «doppia imposizione» in contrasto con gli articoli:
 - 3 COST: in quanto ingiustificata disparità tra imprenditori individuali e società
 - 53 COST
- STRUMENTI PER ELIMINARE (O ATTENUARE) IL FENOMNEO DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
 - IL METODO DELL'EQUIPARAZIONE DEI DIVIDENDI AGLI INTERESSI (ELIMINAZIONE)
 - Per il soggetto erogante (società) è costo; per il percipiente è ricavo
 - CONSEGUENZE:
 - NEGATIVA: La posizione del beneficiario è valorizzata come investitore esterno e non come socio, quindi come partecipe dell'attività sociale;
 - POSITIVA: Tale criterio ha il merito di equiparare il capitale di prestito a quello di rischio e, quindi, di rimuovere l'interferenza del fattore fiscale nella scelta tra capitale di rischio e capitale di prestito
 - IL METODO DELL'ESENZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE (ELIMINAZIONE)
 - Il reddito viene tassato NON all'atto della FORMAZIONE (e, quindi, in capo all'ENTE) ma al momento della DISTRIBUZIONE (e, quindi, in capo al PARTECIPANTE)
 - INCOVENIENTE: Il criterio presenta l'inconveniente di differire sine die l'IMPOSIZIONE SUGLI UTILI NON DISTRIBUITI
 - Si era previsto di tassare gli UTILI NON DISTRIBUITI, destinati a riserva; ma il problema della doppia imposizione era solo rimandato

• IL METODO DELL'ESENZIONE DEI PARTECIPANTI (ELIMINAZIONE)

- Impostazione di carattere «REALE» (inverso rispetto al precedente)
- CONSEGUENZE
 - POSITIVA: Il reddito verrebbe tassato allo stesso modo, indipendentemente dal soggetto percettore
 - NEGATIVA: Si rileva, però, inadeguato in un sistema come il nostro ove la tassazione dei redditi e basata su un sistema «PERSONALE». In questo senso, tranne l'ipotesi, teorica, di coincidenza di aliquota, il sistema avrebbe svantaggiato i partecipanti con redditi bassi e avvantaggaito i partecipanti con redditi alti

• IL CRITERIO DELLA «TRASPARENZA» (ELIMINAZIONE)

- Imputazione dei redditi a prescindere dalla loro effettiva distribuzione ai partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, considerando l'ente come «trasparente» ai fini dell'imposizione
 - Tuttavia, è stato precisato, che tale sistema può essere considerato legittimo e coerente con l'art. 53 Cost. soltanto riguardo:
 - Le SOCIETA' DI PERSONE (e altri enti di cui all'ART. 5 TUIR)
 - Le SOCIETA' DI CAPITALI a ristretta compagine
 - Infatti, in virtù dell'ART. 53, COMMA 1, ciascuno deve essere chiamato a concorrere alle pubbliche spese soltanto in ragione della PROPRIA capacità contributiva, vale a dire soltanto in connessione a fatti e a situazioni che si realizzano nella propria sfera giuridico-economica e non in quella di un altro soggetto
 - Da ciò la si è fatto discendere il principio per cui <u>la praticabilità del sistema decresce</u> all'affievolirsi del controllo che i partecipanti all'ente possono esercitare sulla DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO

- E, difatti, mentre nelle **società di persone**, il <u>diritto alla divisione integrale dell'utile</u> <u>si acquista con l'approvazione del bilancio (o rendiconto)</u> senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà dell'ente
- Nelle società di capitali il diritto del socio alla propria quota di utile sorge solo a seguito della delibera di distribuzione assunta a maggioranza dall'assemblea

IL CREDITO D'IMPOSTA

- La tassazione avviene su entrambi ma al partecipante è riconosciuto un credito d'imposta per l'imposta pagata dalla società
 - Il pregio è stato quello di rispettare appieno il principio personalistico della tassazione in osseguio all'art. 53 COST.
 - Ogni soggetto è tassato in base alla propria capacità contributiva
 - L'imposta della società costituiva una sorta di acconto, anticipazione della tassazione, definitiva, che avveniva in capo al socio, IN LINEA CON L'IMPIANTO PERSONALISTICO DEL NOSTRO SISTEMA
 - Il sistema per operare correttamente presupponeva l'integrale riconoscimento come credito dell'imposta pagata dalla società
 - Ha portato l'inconveniente di rendere i calcoli particolarmente laboriosi laddove vi erano esenzioni o agevolazioni che avevano interessato la tassazione in capo alla società; di qui i vari meccanismi compensatori:
 - MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
 - CANESTRI

L'ASSETTO PRECEDENTE ALLA RIFORMA DEL 2003

- Sino alla riforma del 2003 (D.LGS. 344/2003) Per gli utili distribuiti dalle SOCIETA' DI CAPITALI (e dagli enti commerciali) RESIDENTI il nostro sistema ha adottato il meccanismo del CREDITO D'IMPOSTA
- Per le SOCIETA' NON RESIDENTI si è adottato il CRITERIO DELL'ESENZIONE DEI PARTECIPANTI
- INCONVENIENTE: poiché ai residenti che partecipavano a società estere non era riconosciuto il credito d'imposta si creava una disparità di trattamento lesiva della libera circolazione dei capitali (art. 56 Trattato CE)
 - Ciò rendeva ai residenti <u>l'investimento in una società non residente meno</u> attraente dell'investimento in una società residente

L'ASSETTO SUCCESSIVO (riforma 2003 entrata in vigore il 01/01/2014)

- La dicotomia di cui sopra (DIVIDENDI DI FONTE NAZIONALE e DI FONTE ESTERA) è stata cancellata con la riforma del 2003 che ha generalizzato il CRITERIO DELL'ESENZIONE (rectius ESCLUSIONE) DEI PARTECIPANTI
 - PARZIALE per le PERSONE FISICHE
 - QUASI TOTALE per le SOCIETA', ENTI COMMERCIALI ED ENTI NON COMMERCIALI (sempre PARTECIPANTI)
- RATIO: adeguarsi alle censure sollevate dalla Corte di Giustizia CE in relazione alla lesione dell'art. 56 trattato CE.

- ASSIMILAZIONE PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE DIVIDENDI
 - All'esenzione dei DIVIDENDI la riforma del 2003 ha associato l'esenzione delle PLUSAVALENZE SU PARTECIPAZIONI
 - RATIO
 - le partecipazione sono una fonte di ricchezza simile ai dividendi;
 - E, quindi, anch'essi in caso di cessione possono dare vita ad un fenomeno di doppia imposizione
- L'esenzione delle plusvalenze e l'esenzione dei dividendi ci consegna un SISTEMA A VOCAZIONE REALE, in cui la tassazione degli utili generati dalle società resta agganciata e confinata alle società stesse, senza interessare i soci, né:
 - con riferimento ai REDDITI TRATTI DAL POSSESSO DELLE PARTECIPAZIONI;
 - Con riferimento ai REDDITI TRATTI DALLA NEGOZIAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
 - Se non nella misura in cui l'ordinamento disponga un ulteriore, ormai del tutto autonomo, prelievo, a carico dei soci, concedendo, quindi, loro un'esenzione soltanto parziale
 - E DIFATTI:

- ESENZIONE PARZIALE PER LE PERSONE FISICHE ESENZIONE QUASI TOTALE PER LE SOCIETA'
 - RATIO: poiché la società (partecipante) non è soggetto terminale (finale) si è voluto evitare gli <u>effetti di plurima imposizione</u> che si verificherebbero nel caso in cui tra la società erogante e quella beneficiaria si sovrapponessero altre società
- Questo scenario ha sollecitato un più convinto ricorso al metodo della trasparenza anche nel comparto delle società di capitali
- NELLA RIFORMA SI E' DATO ALTRESI' VIGORE AL METODO DELLA TRASPARENZA
 - Si è ampliato il ricorso alla trasparenza, prima confinato alle sole società di persone:
 - Società che controllano o che sono collegate con società con domicilio fiscale nei paradisi fiscali
 - Srl a ristretta base sociale
 - L'ipotetico contrasto con l'art. 53 della Cost. è stato superato rendendo il sistema di carattere facoltativo (tranne per le società domiciliate nei paradisi fiscali)

I CRITERI DI VALUTAZIONE

- RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 110 del TUIR, rubricato «norme generali sulle valutazioni»
- IL COSTO LA SUA RILEVANZA
 - Anche nel diritto tributario le immobilizzazioni (anche finanziarie) sono valutate al «COSTO»
 - Rappresenta la grandezza con la quale il bene entra nell'impresa e costituisce il parametro per valutare eventuali plusvalori o minusvalori
- IL COSTO E LE SUE VARIAZIONI «FISCALI»
 - Anche nel diritto tributario vale il principio del «COSTO STORICO», quale criterio base (art. 110 c. 9) per le immobilizzazioni, comprese quelle finanziarie,
 - Il valore del «COSTO» ai fini fiscali non è immutabile. Le variazioni possono avere origine in :
 - Investimento aggiuntivo, incrementativo sul medesimo cespite;
 - Rivalutazioni (o rideterminazioni) previste da leggi fiscali le quali prevedono anche meccanismi per evitare la doppia imposizione che conseguirebbe

I CRITERI DI VALUTAZIONE

- In genere le rivalutazioni fiscali avvengono mediante «REGIMI SOSTITUTIVI» (non si esplicano, quindi, sul piano dell'imposizione ordinaria) nella forma delle cc.dd. «RIVALUTAZIONI A PAGAMENTO»
- FINALITA':
 - Per il FISCO: esigenze di cassa
 - Per il CONTRIBUENTE:
 - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE per portarlo in linea con il VALORE CORRENTE
 - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE per portarlo in linea con il VALORE CONTABILE (esigenza di «RIALLINEAMENTO»)
 - Può accadere che per effetto di alcune operazioni (rivalutazioni civilistiche, operazioni straordinarie) il valore contabile non sia più in linea con quello fiscale
- In genere i VANTAGGI per il CONTRIBUENTE consistono in:
 - Modesto carico impositivo (aliquote miti)
 - Date le continue esigenze di cassa, il Fisco rende così appetibile l'istituto
 - Maggiori AMMORTAMENTI;
 - Minori PLUSAVALENZE
 - Maggiori MINUSVALENZE
- ESIGENZA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA tra l'esborso immediato e i vantaggi futuri
- Si veda da ultimo la LEGGE DI STABILITA' (articolo 6, commi 6 ess.) (ad, oggi, tuttavia, non ancora definitivamente approvata). Di essa ci occuperemo nella parte conclusiva

- Le regole di quantificazione del costo sono contenute nel citato art. 110, comma 1:
- COSTO ED AMMORTAMENTI (lett. a)
 - Il costo «è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte» (regola attinente alle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI, non a quelle FINANZIARIE)
 - Il COSTO del bene si allontana, con il tempo, dal VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO che è dato dal <u>costo non ammortizzato</u> (quindi la differenza tra il costo storico, come sopra descritto, e le quote di ammortamento, fiscalmente riconosciute)
- COSTO ED ONERI ACCESSORI (lett. b)
 - Si comprendono nel costo gli oneri accessori di diretta imputazione
 - Cioè tutte quelle spese che vengono sopportate in connessione all'acquisto del bene
 - Sia nella fase propriamente negoziale (spese notarili e legali, provvigioni dovute a mediatori, imposte indirette, compresa l'iva se indetraibile)
 - Sia nella fase pratico-esecutiva (spese di carico, scarico, trasporto, installazione, montaggio, collaudo)

- COSTO ED INTERESSI PASSIVI
 - REGOLA: non si comprendono nel costo le SPESE GENERALI, nonché gli INTERESSI PASSIVI, la cui deduzione avverrà temporalmente nei periodi di maturazione e quantitativamente nell'importo risultante dall'applicazione dell'art. 96
 - ECCEZIONI:
 - BENI MATERIALI ED IMMATERAILI STRUMENTALI. Si ammette l'imputazione al costo degli interessi passivi purché:
 - Eseguita in bilancio;
 - Consentita dalle legge che disciplina la redazione del bilancio
 - IMMOBILI ALLA CUI PRODUZIONE E' DIRETTA L'ATTIVITA' D'IMPRESA (BENI MERCE)
 - Si comprendono nel costo gli interessi passivi per i prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione
 - Per tale tipologia di beni, quindi, l'imputazione è sempre ammessa e non condizionata come nel caso dei BENI STRUMENTALI, costituenti IMMOBILIZZAZIONI

- COSTO E PLUSVALENZE ISCRITTE (art. 110, comma 1, lett. c)
 - Il costo dei beni rivalutati «non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito»
 - Le PLUSVALENZE ISCRITTE poiché non partecipano di regola alla formazione dell'imponibile, non incidono nemmeno sul costo (COERENZA)
 - La tassazione è rinviata al momento del realizzo
 - Ciò, però, non accade quanto sono sottratte al prelievo per effetto di specifiche disposizioni di legge
 - In questo caso se non incrementassero il costo, le plusvalenze in questione confluirebbero nell'imponibile al momento del realizzo, come ogni plusvalenza solo iscritta, vanificando in tal modo l'intento legislativo dell'esenzione.
 - L'ININFLUENZA SUL COSTO DELLE PLUSVALENZE ISCRITTE non si estende a tutti i beni relativi all'impresa. Non riguarda:
 - BENI MERCE
 - OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (allorché iscritti nell'attivo circolante e ,quindi, beni-merce assimilati)
 - Quando costituiscono IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito solo per l'<u>eccedenza rispetto alle eventuali</u> minusvalenze dedotte

- Ed infatti, in deroga al generale principio dell'irrilevanza delle minusvalenze patrimoniali (solo) iscritte, le minusvalenze relative a questi titoli concorrono alla formazione del reddito d'impresa
- Le plusvalenze (o minusvalenze) iscritte, invece, sulle **PERTECIPAZIONI SOCIALI E SUI TITOLI ASSIMILATI** non incidono sul costo anche se questi beni non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (e, quindi, se sono beni-merce per assimilazione).

- LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE NELLA DETERMINAZIONE DEL COSTO I casi sono:
 - Deduzione integrale in esercizio di oneri che dovevano essere capitalizzati
 - Conseguenza: ripresa fiscale
 - Capitalizzazione di costi che, invece, andrebbero dedotti integralmente
 - Conseguenza: RICALCOLO
 - minori costi in termini di ammortamento;
 - Maggiori imponibili nel caso si siano realizzate plusvalenze
 - Ma, dall'altra, maggiori costi nell'esercizio di sostenimento
 - N.B.: essendo venuta meno la rilevanza reddituale delle plusvalenze iscritte, l'A.F. non può rilevare un componente positivo imponibile nella differenza tra costo attribuito dal contribuente e quello correttamente rideterminato

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E COSTO FISCALEMENTE RICONOSCIUTO

- Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese, titoli o crediti destinati a permanere nel tempo.
- Per le immobilizzazioni finanziarie non esistono gli ammortamenti ma solo le eventuali svalutazioni.
- Possono essere suddivise in quattro gruppi:
 - PARTECIPAZIONI
 - IN IMPRESE CONTROLLATE
 - IN IMPRESE COLLEGATE
 - IN IMPRESE CONTROLLANTI
 - CREDITI
 - TITOLI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
 - AZIONI PROPRIE
- LE PARTECIPAZIONI Concentreremo la nostra attenzione sulle partecipazioni.
 - Le partecipazioni sono iscrivibili tra le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE o nell'ATTIVO CIRCOLANTE
 - Sono iscritte tra le IMMOBILIZAZIONI le partecipazioni destinate a restare durevolmente nell'economia dell'impresa, mentre quelle destinate ad una dismissione più veloce sono iscritte nell'ATTIVO CIRCOLANTE

Continua IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E COSTO FISCALEMENTE RICONOSCIUTO

- PRESUNZIONE IURIS TANTUM
 - Si presumono immobilizzate le partecipazioni in società controllate o collegate.
 - La presunzione non è assoluta; se sono destinate alla vendita sono iscritte nell'attivo circolante
- CONSEGUENZE DELL'ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI O ATTIVO CIRCOLANTE
 - Oltre a quanto già detto e a quanto si dirà (a proposito della PEX), in conseguenza nell'iscrizione nell'una o nell'altra sezione diversi possono essere i criteri di valutazione soprattutto con riguardo alle
 - SVALUTAZIONI
 - METODO DEL PATRIMONIO NETTO (che non può essere utilizzato per le partecipazioni circolanti)
 - La medesima partecipazione può essere iscritta in entrambe le sezioni del bilancio, infatti ne possiamo avere una parte strategica, necessaria per mantenere il controllo od il collegamento, non destinata alla vendita, ed un'altra parte che invece può essere ceduta

Continua IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E COSTO FISCALEMENTE RICONOSCIUTO

- COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO
- L'art. 101, comma 2, del TUIR rimanda espressamente all'art. 94 per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie costituite da:
 - AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETA' DI CAPITALI
 - STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI ALLE AZIONI.
 - OBBLIGAZIONIE A ALTRI TITOLI IN SERIE O DI MASSA
 - L'art. 94 rimanda la 92 in tema di rimanenze
 - Quindi vale anche in questa sede il **CRITERIO DEL COSTO** con le particolarità per i beni infungibili (raggruppamento per categorie omogenee, media ponderata, lifo a scatti => i rinvia a quanto detto per le rimanenze).
- Lo stesso articolo al comma 3 per le <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE costituite</u> da <u>PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE</u> recepisce il criterio, alternativo al costo, previsto dall'art. 2426, n. 4 del c.c., vale a dire il <u>criterio del PATRIMONIO NETTO</u>, per cui non viene riconosciuto fiscalmente la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata
- Per le <u>QUOTE IN SOCIETA' DI PERSONE</u> si fa riferimento all'articolo 68,comma 6, ove si fa riferimento al COSTO DI ACQUSITO
 - Aggiungendo i REDDITI (o sottraendo le PERDITE) assegnati al socio, al netto dei DIVIDENDI (cioè i redditi effettivamente percepiti)

LE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI E LA PARTECIPATION EXEMPTION

- RIFORMA DEL 2003.
 - Abbandono del metodo del credito d'imposta e l'adozione di quello dell'ESENZIONE («PARTECIPATION EXEMPTION) per contrastare il fenomeno della doppia imposizione
 - RATIO
 - esigenze di armonizzazione con gli altri paesi dell'Unione (il metodo dell'esenzione era presente in quasi tutti i paesi dell'Unione)
 - Eliminare il problema della disparità di trattamento tra imprese residenti e imprese non residenti
- IL PROBLEMA DELLA MISURA DELL'ESENZIONE (INTEGRALE O PARZIALE)
 - COMPONENTI DELLA PLUSVALENZA SU PARTECIPAZIONI:
 - UTILI GIA' EMERSI;
 - UTILI NON ANCORA EMERSI (plusvalenza latente)
 - COMPONENTE SPECULATIVA (la partecipazione può garantire il controllo di società)

LE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI E LA PARTECIPATION EXEMPTION

- SOLO PER LA PRIMA COMPONENTE IL PROBLEMA DELLA DOPIA IMPOSIZIONE E' CONCRETO ED ATTUALE
 - Per la seconda è eventuale e futura (se la partecipazione verrà ceduta e nella misura del realizzo)
 - Per la terza è inesistente perché non ha valore monetario (ma altre finalità)
- NON SEMBRA GIUSTO QUINDI L'ESENZIONE TOTALE (come avviene in alcuni paesi)
 - Sgravare l'intero ammontare delle plusvalenze significa pertanto andare oltre l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione:
 - L'esenzione potrebbe infatti coinvolgere anche importi che non sollevano affatto un problema di doppia imposizione
- LA MISURA DELL'ESENZIONE IN ITALIA => 95% (ART. 87 del TUIR)

- AMBITO APPLICATIVO E PRESUPPOSTI PER IL REGIME DI ESENZIONE
 - PLUSVALENZE PATRIMONIALI REALIZZATE
 - ART. 86 TUIR
 - Cessioni a titolo oneroso
 - Risarcimento per la perdita o il danneggiamento
 - Beni assegnati ai soci
 - Beni destinati a finalità estranee al regime d'impresa
 - TRASFERIMENTO SEDE ALL'ESTERO (ART. 166 TUIR)
 - TRASFORMAZIONE ETEROGENEA (ART. 171, COMMA 1)
 - Da società di capitali in ente non commerciale
 - RFI ATIVF A
 - PARTECIPAZIONI IN SOGETTI IRES (RESIDENTI E NON)
 - Nonché agli STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI ALLE AZIONI (ART. 44, c.2)
 - IN PRESENZA DI QUATTRO REQUISITI:
 - DUE DI CARATTERE SOGGETTIVO (PARTECIPANTE)
 - DUE DI CARATTERE OGGETTIVO (PARTECIPATA)
- CONSEGUENZE DEL DOPPIO REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (ESENTI E NON ESENTI)
 - Pratica del DIVIDEND WASHING (i cui parleremo tra breve)
 - Rimedio: articolo 109, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater (vedi infra)

- I REQUISITI
- REQUISITI SOGGETTIVI (che attengono alla PARTECIPANTE)
 - IL PERIODO DI POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE (art. 87, c. 1, lett. a)
 - Ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della sua cessione (DODICI MESI)
 - Se la partecipazione è stata acquistata in date diverse si considerano cedute per prime le quote acquistate per ultime (una sorta di LIFO)
 - Nel caso in cui <u>solo una parte</u> (una quota) della partecipazione ceduta abbia maturato il periodo minimo di possesso richiesto, la plusvalenza realizzata deve essere suddivisa in due parti, quella riferibile alla quota munita del requisito in esame, ESENTE se ricorrono gli altri requisiti e quella che non avendo maturato il requisito concorre alla formazione del reddito
 - LA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO DELLA PARTECIPAZIONE (art. 87, c.1, lett. b)
 - Classificazione tra le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, ancorché approvato successivamente alla cessione
 - RATIO: impedire riclassificazioni a ridosso della cessione meramente strumentali all'INGRESSO tra le immobilizzazioni (nel caso di plusvalenze latenti) o all'USCITA (nel caso di minusvalenze latenti)
 - Ne consegue che se la condizione ricorre, il regime si applica anche se nell'ultimo bilancio chiuso prima della cessione la partecipazione non dovesse comparire tra le immobilizzazioni finanziarie
 - Viceversa il regime non si applica se la partecipazione figura tra le immobilizzazioni nell'ultimo bilancio precedente la cessione

LA RATIO DEI REQUISITI SOGGETTIVI

- Assegnare una valenza scriminante alla sussistenza di un legame economico durevole tra partecipante e partecipata
- Dal quale nasca la <u>presunzione di una relazione tra gli utili conseguiti dalla</u> società partecipata e la plusvalenza realizzata nella cessione della partecipazione dalla partecipante
- Quando, invece, detto legame manca il maggior valore di realizzo potrebbe presumersi connesso piuttosto a fluttuazioni del mercato che agli utili della società partecipata, precludendo quel raccordo tra utili della partecipata e plusvalenza che – come detto – permette l'assimilazione di quest'ultima ai dividendi ai fini dell'imposizione sul reddito

CRITICHE MOSSE DALLA DOTTRINA

 se questo era l'intento bastava limitarsi al primo dei requisiti ed evitare così le problematiche connesse all'ELUSIONE e all'INQUINAMENTO DEL BILANCIO (in linea con al tendenza alla rimozione delle interferenze di matrice fiscale)

- REQUISITI OGGETTIVI (che attengono alla PARTECIPATA)
 - LA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA (art. 87, c. 1, lett c)
 - La residenza deve essere in uno Stato non incluso nella lista degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato
 - Per evitare manovre sulla residenza in prossimità della cessione la condizione deve ricorrere al momento del realizzo ininterrotamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso o, se successiva, dalla data di costituzione della partecipata
 - **RATIO**: evitare una doppia agevolazione; se la partecipata ha sede in un paradiso fiscale già di per sé il regime è agevolata; non ha più senso parlare di doppia imposizione
 - Il problema della PROVA della mancanza dell'intento esclusivo di localizzare il reddito in un paese «black list»
 - L'interpello (ad esempio provando che la maggior parte del reddito è prodotto in altro paese): INTERPELLO DISAPPLICATIVO

- LA COMMERCIALITA' DELLA PARTECIPATA (art. 87, c. 2, lett. d)
 - Esercizio da parte della partecipata di un'impresa commerciale
 - La condizione deve ricorrere in maniera ininterrotta a partire dal terzo periodo d'imposta anteriore alla cessione o se, successiva, dalla costituzione della partecipata
 - RATIO: INTENTO ANTIELUSIVO: disincentivo alla costituzione di societàcontenitore, da utilizzare per trasferire singoli cespiti (in particolare immobili) plusvalenti sfruttando l'esenzione prevsita per le plusvalenze relative alle partecipazioni
 - PRESUNZIONE DI NON COMMERCIALITA' (presunzione assoluta «iuris et de iure») si presume che il requisito non sussista in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da BENI IMMOBILI DIVERSI da:
 - Immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (e cioè dagli IMMOBILI COSTITUENTI BENI-MERCE)
 - Impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa (ossia dagli IMMOBILI COSTITUENTI BENI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE)
 - TUTTAVIA, anche in presenza di tali beni e quini in condizioni di INAPPLICABILITA' DELLA PRSUNZIONE non si esclude la verifica in ORDINE ALL'EFFETIVO ESERCIZO DI IMPRESA COMMERCIALE anche in tale ipotesi.

- In genere le minusvalenze sono deducibili integralmente e immediatamente solo se sono realizzate mediante (art. 101, c. 1 TUIR)
 - Cessione a titolo oneroso
 - Risarcimento per la perdita o distruzione
- La destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero l'autoconsumo (o nel caso di società l'assegnazione ai soci) non comportano deduzione di minusvalenze mentre continuano ad essere tassate le plusvalenze
- Vi sono poi disposizioni specifiche per le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Bisogna distinguere:
 - MINUSVALENZE DA CESSIONE
 - MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE (C.D. SVALUTAZIONI)

- MINUSVALENZE DA CESSIONE Occorre a sua volta distinguere:
 - PARTECIPAZIONI CON REQUISITI PEX
 - PARTECIPAZIONI SENZA I REQUISITI PEX
- PARTFCIPAZIONI PFX
 - Le minusvalenza derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti commerciali aventi i requisiti per l'esenzione
 - Per le società di capitali ed enti commerciali sono totalmente indeducibili
 - Per le imprese individuali e le società di persone sono deducibili solo per il 49,72 % del loro ammontare
- PARTECIPAZIONI NO PEX
 - REGOLA: integrale deducibilità
 - ECCEZIONE: cessioni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti (art. 109, c. 3 bis e 3 ter TUIR)
 - Azioni, quote e strumenti finanziari similari detenuti da non più di 36 mesi;
 - Al momento dell'acquisto della partecipazione sussistevano i requisiti pex di commercialità e di residenza al di fuori dei paradisi fiscali
 - Nei 36 mesi precedenti la cessione siano stai incassati dividendi non imponibili parzialmente

RATIO DELLA DEROGA:

- La disposizione derogatoria mira a contrastare le cessioni di partecipazioni aventi requisiti PEX «utili compresi» (erano state definite «partecipazioni gravide di utili») che in precedenza consentivano al cedente la quasi totale esenzione della plusvalenza e all'acquirente la percezione di dividendi detassati (esclusi per il 95%) e la successiva rivendita effettuata realizzando una minusvalenza deducibile (c.d. dividend washing)
- Per consentire all'A.F. di **monitorare** eventuali operazioni elusive (si veda sopra a proposito dell'art. 37 *bis*), il contribuente per le
 - Operazioni effettuate in mercati regolamentati deve comunicare mediante plico racc. ar le operazioni che abbiamo realizzato minusvalenze minusvalenze di ammontare superiore ad € 50.000,00 (art. 5 quinquies c. 3 DL 203/2005)
 - Operazioni effettuate in mercati diversi deve comunicare i dati relativi alle minusvalenze di ammontare superiore ad € 5 mil

- LE SVALUTAZIONI (art. 101, c. 2 DPR 917/86)
- Le minusvalenze da valutazione (c.d. svalutazioni) sono **deducibili** solamente quando si riferiscono alle
 - OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
 - se imputate a C/E
 - In misura non superiore la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato
 - Per i TITOLI QUOTATI dalla media aritmetica rilevati nell'ultimo semestre
 - Per i TITOLI NON QUOTATI dal raffronto con valori correnti di titoli similari o in mancanza con il valore determinato in modo obiettivo sulla base di qualsiasi elemento
- Quelle relative a <u>PARTECIPAZIONI</u> (azioni, quote, ecc.) sia <u>qualificate</u> che <u>non qualificate</u> sono, invece, **indeducibili**
 - l'indeducibilità delle svalutazioni relative alle partecipazioni potrebbe rendere conveniente l'opzione per l'istituto del CONSOLIDATO NAZIONALE o per il regime della TRASPARENZA, al fine di utilizzare immediatamente le perdite fiscali delle società partecipanti

- PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (art. 101, c. 3 TUIR)
 - Per queste è previsto, come abbiamo visto, un PARTICOLARE REGIME DI VALUTAZIONE:
 - Possono essere valutate oltre che in base al COSTO in base al VALORE CORRISPONDENTE ALLA FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO (c.d. equity method) (art. 2426 n. 4 c.c.)
 - Ciò implica una periodica modifica, anche in diminuzione senza effettivo realizzo, dei valori iscritti in bilancio
 - L'eventuale minor valore iscritto (MINUSVALENZA: differenza negativa tra il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa e il costo di acquisto della partecipazione) non è deducibile
 - Per coerenza fiscale, le plusvalenze egualmente emergenti dall'applicazione dell'equity method negli esercizi successivi non sono tassate

I DIVIDENDI

- RIFERIMENTO NORMATIVO DI BASE
 - Art. 89 TUIR
 - Include nel calcolo del reddito d'impresa gli UTILI derivanti dalla partecipazione in società
- CLASSIFICAZIONE ai fini della disciplina tributaria:
 - Utili derivanti dalle SOCIFTA' TASSATE PER TRASPARENZA
 - Utili derivanti dalla partecipazione nelle ALTRE SOCIETA'
- GLI UTILI TASSATI PER TRASPARENZA
 - OPE LEGIS (OBBLIGATORIA)
 - Società di persone residenti e società assimilate (art. 5 TUIR)
 - Società residenti nei paradisi fiscali
 - OPZIONALE
 - Società a ristretta base sociale (art. 115 TUIR)
 - Società e enti non residenti inclusi nel cosiddetto CONSOLIDATO MONDIALE
 - MECANISMO DI IMPUTAZIONE
 - La tassazione per trasparenza implica che il reddito della partecipata sia imputato alla partecipante, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
 - INTEGRALE ESCLUSIONE DEI DIVIDENDI
 - Da tale automatico meccanismo di imputazione consegue, pena una loro doppia imposizione, l'integrale esclusione, mediante VARIAZIONE IN DIMINUZIONE al risultato del conto economico, dal calcolo del reddito della partecipante degli UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE DALLA PARTECIPATA

I DIVIDENDI

- **GLI ALTRI UTILI** (delle società non tassate per trasparenza)
 - Gli utili derivanti dalle altre società concorrono alla formazione del reddito della partecipante solo se, e nella misura in cui vengono distribuiti
 - Concorrono, quindi, secondo il CRITERIO DI CASSA, e cioè nell'esercizio in cui sono percepiti
 - NON secondo il principio di COMPETENZA, e cioè nell'esercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione, che però resta valido ai fini della redazione del bilancio d'esercizio
 - Disallineamento civile fiscale
- REGIME DI TASSAZIONE ADOTTATO DALLA RIFORMA
 - Metodo della PARZIALE ESCLUSIONE (95%)
 - I dividendi sono esclusi nella misura del 95 % dalla formazione del reddito della società partecipante
 - La RATIO del mantenimento di IMPONIBILITA' AL 5% in capo alla partecipante
 - Non ha la funzione di duplicare, sia pure in parte, il prelievo, ma è motivato dal mantenimento, per ragioni di semplificazione, della possibilità di includere nel calcolo del reddito i <u>costi legati alla gestione della partecipazione</u>, i quali altrimenti, in quanto riferibili a proventi non partecipanti alla formazione del reddito, avrebbero dovuti essere recuperati a tassazione (e, pertanto, in primo luogo identificati con esatezza)

Continua ... I DIVIDENDI

- LA TASSAZIONE PER GLI UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI AVENTE SEDE NEI PAESI «BLACK LIST»
 - Come per la PEX, L'esclusione non riguarda tali utili
 - A meno che, tramite esercizio del diritto di interpello, la partecipante fornisca la dimostrazione che dalla partecipazione non sia stato conseguito sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione l'effetto di localizzare il reddito in un paradiso fiscale
- LA TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI DA
 - IMPRENDITORI INDIVIDUALI
 - PERSONE FISICHE
 - SOCIETA' DI PERSONE
 - Esclusione nella misura del 50,28 %
- LE REMUNERAZIONI DEI TITOLI ASSIMILATI ALLE AZIONI
 - Si applica lo stesso regime dei dividendi
- LE ATTRIBUZIONI NON COSTITUENTI «UTILI»
 - Le restituzioni di APPORTI
 - Gli apporti a titolo di finanziamento a fondo perduto (o in conto capitale) vanno ad incrementare il COSTO DELLA PARTECIPAZIONE
 - La loro restituzione determina quindi una riduzione del costo e non ha alcuna valenza reddituale

LA NUOVA RIVALUTAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

- RIFERIMENTO NORMATIVO
 - Articolo 6, comma 6 e ss. Del DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014
- SI RIPROPONE LA DISCIPLINA PREVSITA NELLA LEGGE ORIGINARIA N. 342/2000, vale a dire
 - <u>La possibilità di rivalutare i beni dell'impresa, incluse le partecipazioni di controllo e collegamento, con EFFETTI CIVILI E FISCALI</u>
- E' UN PO' MENO AGEVOLATA
 - L'IMPOSTA SOSTITUTIVA (dell'irpef/ires, addizionali e irap) è prevsita nella misura del
 - 16% sui beni ammortizzabili
 - 12 % sugli altri beni
 - Nella precedente normativa le percentuali erano inferiori (3% e 1,5%)
- MOMENTO TEMPORALE
 - la rivalutazione può essere effettuata per i beni iscritti nel bilancio al 31-12-2012 e va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo, ossia nel bilancio al 31-12-2013.

AMBITO SOGGETTIVO

- SOGGETTI IRES
 - SPA. SAPA. SRL, SOC. COOP
 - ENTI PUBBLICI E PRIVATI RESIDENTI IN ITALIA
- SOGETTI IMPRENDITORI IRPEF (imprese individuali, SNC, SAS)
 - Sia in CONTABILITA' ORDINARIA
 - Che in CONTABILITA' SEMPLIFICATA
 - In questo caso si fa riferimento al LIBRIO CESPITI

BENI RIVALUTABILI

- BENI MATERIALI ED IMMATERALI diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa
- PARTECIPAZIONI in società controllate e collegate iscritte tra le IMMOBILIZZAZIONI
- Risultano ESCLUSI:
 - ONERI PLURIENNALI,
 - AVVIAMENTO
 - IMMOBILI MERCE
 - RIMANENZE
 - CREDITI
- Non può essere applicata sui singoli beni, ma deve essere operata per «CATEGORIE OMOGENEE»

- MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RIVALLUTAZIONE
 - RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO
 - Comporta un allungamento del periodo di ammortamento
 - RIVALUTAZIONE SIA DEL COSTO STORICO SIA DEL FONDO DI AMMORTAMENTO
 - Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento
 - RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO
 - Consente di ridurre il fondo di ammortamento.
 - Tale tecnica era stata utilizzata nelle precedenti rivalutazioni per eliminare la quota di AMMORTAMENTO ANTICIPATO effettuata in esercizi precedenti ai soli fini fiscali.
 - Poiché l'ammortamento anticipato, in un'ottica di disinquinamento del bilancio, non è più consentito a partire dal 01-01-2008, la problematica dovrebbe essere stata risolta

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

- Il versamento delle imposte sostitutive avviene in <u>3 rate annuali di pari importo senza interessi</u>
- Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita

- EFFETTI
- La valenza fiscale della rivalutazione si avrà a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la procedura è stata attivata
- RATIO DEL DIFFERIMENTO: esigenze di gettito: procrastinare il momento in cui si realizza la riduzione di materia imponibile
- CONSEGUENZE DEL DIFFERIMENTO
 - Nel periodo di sospensione i valori fiscali dei beni si assumono senza tener conto della rivalutazione operata
 - Ai fini civilistici, invece, la rivalutazione avrà efficacia immediata
 - Tutto ciò comporterà l'esigenza di recuperi (riprese) fiscali per le quote stanziate nel conto economico e che non possono assumere valenza ai fini tributari con conseguenti impatti sulla FISCALITA' DIFFERITA

- Più precisamente
- A PARTIRE DAL 2016
 - le quote di ammortamento fiscale
 - Il <u>plafond per il calcolo delle spese di manutenzione e riparazione</u> del 5%
 - La <u>plusvalenza/minusvalenza fiscale in caso di cessione a titolo</u> <u>oneroso</u> (assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa)
 - Saranno calcolati avendo riguardo al valore rivalutato
- PER IL PERIODO 2013-2014-2015
 - La rivalutazione non produrrà alcun effetto ai fini fiscali
 - Ciò comporterà il «doppio binario» collegato
 - Sia al calcolo di DIFFERENTI QUOTE DI AMMORTAMENTO
 - Sia alla necessità di stanziare in bilancio le IMPOSTE ANTICIPATE connesse alle DIFFERENZE TEMPORANEE esistenti (Reddito Fiscale > Reddito civile ma solo temporaneamente non definitivamente)

Il SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

- Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione comporta l'evidenziazione del «saldo attivo di rivalutazione» che è pari a:
 - MAGGIOR VALORE DEL BENE IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
- L'affrancamento ai fini fiscali del saldo attivo di rivalutazione comporta il pagamento di un imposta sostitutiva del 10 % dell'ammontare della riserva stessa
- L'effetto è quello di <u>liberare definitivamente</u> la riserva in questione da successivi prelievi in ipotesi si attribuzione del saldo in questione

CESSIONE PRIMA DEL 2016

- Nella ipotesi in cui il bene oggetto di rivalutazione venga ceduto nel periodo in cui la rivalutazione non ha ancora avuto effetto (ad esempio nel 2014 o nel 2015), risulta applicabile il disposto dell'art. 4 D.M. 86/2002 (applicato alle precedenti rivalutazioni) in base al quale:
 - LA PLUS/MINUS VALENZA VA DETRMINATA CONSIDERANDO IL VALORE FISCALE DEL BENE AL MOMENTO DEL REALIZZO (cessione, assegnazione, ecc.) senza tener conto della rivalutazione eseguita
 - Al soggetto spetta un CREDITO D'IMPOSTA, corrispondente all'imposta sostitutiva pagata riferita ai beni oggetto di realizzo
 - Il credito dovrà essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento
 - La RISERVA DI RIVALUTAZIONE riferibile al bene viene «LIBERATA», ossia perde lo status di riserva in sospensione d'imposta

CASO GIURISPRUDENZIALE (Cass. 8723/2001)

- INTERESSANTE CONTRIBUTO GIURISPRUDENZIALE CHE CHIARISCE LA PORTATA APPLICATIVA DELL'ART. 42 AI FINI DEL MOMENTO IMPOSITIVO IN CAPO AL BENFECIARIO DI DIVIDENDI
 - Anche per i soggetti che operano in regime d'impresa al pari delle persone fisiche non imprenditori vale, ai fini della TASSAZIONE DEI DIVIDENDI, il c.d. «PRINCIPIO DI CASSA», in base al quale i dividendi vengono tassati se e nel momento in cui vengono materialmente «percepiti» e non nel momento in cui sono «disponibili» (vale a dire nel momento in cui v'è la delibera assembleare di distribuzione)
- LA TESI E' CONTRASTATA DA PARTE DELLA DOTTRINA secondo la quale deve comunque aversi riguardo anche al PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO AGLI UTILI che coincide con l'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE
 - In questo senso una percezione senza delibera non sarebbe fiscalmente rilevante, in quanto attribuzione «SINE CAUSA»
 - Inoltre nella precedente IMPOSTA SULLE SOCIETA' (ARTT. 1 e 3 LEGGE 1745/1962) veniva preso in considerazione ai fini della tassazione il periodo d'imposta nel corso del quale si dava esecuzione alla delibera assembleare
 - La giurisprudenza formatasi in quel periodo aveva affermato I legittimità della norma per il fatto che in tal modo si evitavano arbitraggi legati al differimento della tassazione ad un atto potestativo quale quello della percezione

Continua ... CASO GIURISPRUDENZIALE (Cass. 8723/2001)

- LA VALENZA DELLE PRESNUZIONI IN TEMA DI «INCASSO»
 PRESENTI IN ALCUNE FATTISPECIE DEL DIRITTO TRIBUTARIO
 - La Corte nella sentenza ci ricorda anche che vi sono dei casi in cui la legge fiscale adotta presunzione ed in particolare:
 - INTERESSI SU SOMME DATE A MUTUO.
 - Si presumono incassati al momento delle scadenza pattuite per iscritto
 - Oppure, in assenza, al momento della maturazione pro tempore
 - CANONI DI LOCAZIONE
 - Si presumono incassati secondo le previsioni contrattuali
 - La presunzione è vinta soltanto con il perfezionamento con il decreto del Giudice della procedura di sfratto

Un caso pratico: la disciplina fiscale della donazione di partecipazioni

- FATTISPECIE CONCRETA SEMPRE PIU' COMUNE CON LA QUALE SI REALIZZA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA
 - Il caso è molto interessante soprattutto nei momenti di crisi economica ove può costituire un valido mezzo per consentire la sopravvivenza dell'impresa (si pensi soprattutto alle IMPRESE FAMILIARI)
- DEINIZIONE ECONOMICO-GIURIDICA DI «PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA»
 - Insieme di operazioni idonee a realizzare la successione
 - INTER VIVOS
 - MORTIS CAUSA (è consigliabile non attendere questo momento)
 - Dell'esercizio diretto o indiretto dell'impresa
- MODALITA' CON CUI RELAIZZARE IL «PASSAGGIO» INTER VIVOS
 - DUE ISTITUTI PRINCIPALI
 - CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA
 - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
 - Nell'uno come nell'altro caso il trasferimento può avvenire tramite la cessione, il conferimento, la DONAZIONE
- Tra queste prenderemo a riferimento:

Continua .. Un caso pratico: la disciplina fiscale della donazione di partecipazioni

- La DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
- DISCIPLINA FISCALE
 - <u>FISCALITA' DIRETTA</u> Occorre distinguere a seconda del soggetto che effettua la donazione (<u>DONANTE</u>) e lo <u>status di detenzione</u> delle partecipazioni
 - Se è soggetto imprenditore e le partecipazioni sono detenute nell'esercizio di impresa, la donazione perfeziona l'ipotesi di DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE di un bene d'impresa e, quindi, costituisce
 - RICAVO, ai sensi dell'art. 85 tuir, se la partecipazione era iscritta nell'ATTIVO CIRCOLANTE ovvero
 - PLUSVALENZA ex rt. 86 se era iscritta tra le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIF
 - In quest'ultimo cso un regime di maggior favore è possibile laddove il donante possiede i requisiti per l'aaplicazione del regime PEX di cui all'art. 87
 - QUINDI rispetto alla DONAZIONE D'AZIENDA, per la quale è previsto un regime di NEUTRALITA' FISCALE, la donazione di partecipazioni detenuta da soggetto imprenditore costituisce invece fattispecie realizzativa

Continua .. Un caso pratico: la disciplina fiscale della donazione di partecipazioni

 Se è soggetto persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime d'impresa, la relativa donazione non è tassabile, in quanto ai sensi dell'art. 67 tuir la tassazione colpisce esclusivamente le cessioni a titolo oneroso

FISCALITA' INDIRETTA

- <u>Imposta sulle successioni e donazioni</u> Al pari della donazione d'azienda, la donazione di partecipazioni societarie gode di un **regime di favore**, se sono rispettate determinate condizioni:
 - RAPPORTO DI CONIUGIO O DI DISCENDENZA (PARENTELA IN LINEA RETTA) tra donante e donatario
 - E' inoltre necessario distinguere tra
 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI
 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PERSONE
 - Nel primo caso l'esenzione spetta solo se si tratta di PARTECIPAZIONI MEDIANTE LE QUALI E' ACQUISITO O INTEGRATO IL CONTROLLO in capo al donatario AI SENSI DELLA'RT. 2359 COMMA 1, N. 1 del cod. civ.
 - Nel secondo caso NON V'E' MAI IMPOSIZIONE, indipendentemente dall'entità del pacchetto partecipativo trasferito
 - In ogni caso è necessario che gli aventi causa mantengano un periodo di possesso minimo di 5 anni i detenzione del controllo della società da rendere con apposita dichiarazione contestuale all'atto di donazione, pena il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria oltre a sanzioni e interessi qualora la condizione venga meno